

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4252

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRUCIANELLI, ROBERTO BARBIERI, DE BRASI, DI GIOIA,
FOLENA, RUTA, MICHELE VENTURA, VIGNI**

Finanziamento di un contratto di programma per
i territori colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002

Presentata il 31 luglio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a contribuire nel concreto alla ricostruzione sociale ed economica dei comuni delle regioni Molise e Puglia, duramente colpiti lo scorso 31 ottobre 2002 da un grave evento sismico. Tale sisma, oltre a provocare una immane tragedia umana, rischia di annullare il tessuto economico di tali zone. Allo scopo di affiancare alla ricostruzione materiale degli immobili e delle infrastrutture gravemente danneggiati il rilancio del tessuto economico, il consiglio regionale del Molise ha approvato, in data 21 gennaio 2003, un ordine del giorno che prevede di includere tra gli interventi per il rilancio dell'economia molisana uno specifico « contratto di programma » intersettoriale,

incentrato nell'area del « cratere », capace di rafforzare l'intera economia molisana. Tale « contratto di programma » dovrà comprendere anche i comuni pugliesi interessati ed avere una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro di parte pubblica.

Il progetto ha lo scopo di recuperare e sviluppare il tessuto economico e le attività imprenditoriali, nonché di ristrutturare, rinnovare e migliorare la rete infrastrutturale e di ripristinare, consolidare e sviluppare le opportunità di lavoro e di reddito.

L'idea di base del modello perseguito risiede nella forte convinzione che dall'incentivazione e dalla promozione, anche mediante agevolazioni finanziarie e fiscali,

di nuovi investimenti produttivi ed infrastrutturali nei comparti economici di maggiore tradizione e più spiccata vocazione del territorio interessato, possano scaturire non solo il ripristino e l'ammodernamento dei fattori produttivi danneggiati ma anche lo sviluppo contestuale, coordinato e sinergico, di nuove opportunità di reddito e di lavoro, anche promuovendo il parternariato tra imprese del medesimo settore nella logica del distretto, facilitando il coinvolgimento di *partner* extra-regionali e generando fattori di attrazione di investimenti e di capitali privati dall'esterno del comprensorio. Tenuto conto della vocazione e delle caratteristiche tipiche dell'economia locale e dell'esistente tessuto imprenditoriale, gli interventi di promozione e incentivazione dovranno rivolgersi prioritariamente a piccole e medie imprese, a micro imprese, a imprese giovanili e femminili, ad attività artigianali, commerciali e di servizi, senza precludere tuttavia la possibilità di attrazione dall'esterno di nuove imprese, anche dimensionalmente rilevanti, ed il parternariato strategico con operatori qualificati per la valorizzazione commerciale delle produzioni locali, che fungano da ponte verso l'innovazione e verso nuovi mercati e canali distributivi.

Quanto ai comparti interessati, il programma, calandosi su un comprensorio piuttosto esteso e variegato in riferimento alle opportunità economiche ed in considerazione dell'obiettivo di uno sviluppo territoriale integrato, avrà ovviamente un carattere multisettoriale, coinvolgendo i settori economici di principale interesse locale e vocazione territoriale. In particolare, l'iniziativa è rivolta al consolidamento, allo sviluppo e creazione di nuove opportunità imprenditoriali e di lavoro nei settori agricolo, agro-industriale, agrituristico, turistico, piccole e medie imprese industriali, imprese artigianali, di commercio e di servizi.

Oltre alla promozione e all'incentivazione di investimenti produttivi di iniziativa privata, e all'incubazione d'impresa, sono previsti, a corredo, importanti interventi infrastrutturali e per i servizi co-

muni, anche ad iniziativa e a gestione pubbliche particolarmente rivolti al miglioramento delle reti viarie, al miglioramento e allo sviluppo dei collegamenti logistici anche attraverso la creazione di reti e di nodi intermodali, alla creazione di aree attrezzate per nuovi insediamenti produttivi, a strutture per la produzione di servizi alle attività economiche e a strutture per la produzione di servizi sociali e di assistenza nel sistema locale del lavoro e per il coordinamento del collocamento.

Il « contratto di programma », pur privilegiando le iniziative di connotazione più concreta e con caratteristiche che ne rendano certa la rapida attuazione, dovrà prevedere per la realizzazione del programma stesso un arco temporale di tre anni.

L'area di attuazione del programma è rappresentata dal comprensorio interregionale più fortemente colpito e danneggiato dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, indicativamente individuabile nel seguente elenco di comuni:

Molise: San Giuliano di Puglia, Bonifro, Castellino del Biferno, Ripabottoni, S. Croce di Magliano, Collotorto, Montelongo, Casacalenda, Larino, Montorio dei Frentani, Morrone del Sannio, Providenti, Rotello, Ururi, Campodipietra, Campolieto, Guardalfiera, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Monacilioni, Montagano, Petrella, S. Martino in Pensilis, S. Elia a Pianisi, Toro, Tufara, Pietracatella, Campomarino;

Puglia: Casalnuovo Monterotaro, Pietramontecorvino, Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Castellino Nuovo, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Chieuti, Poggio Imperiale, S. Paolo di Civitate.

Nel quadro della logica di parternariato e in caso di comprovata rilevanza sinergica ed in presenza di impegni contrattuali pluriennali, previa valutazione delle effettive ricadute in termini di vantaggi duraturi derivanti alla valorizzazione territoriale e reddituale del comprensorio interessato, potranno essere promossi investi-

menti ed iniziative localizzati anche all'esterno dell'area come sopra indicata.

La presente proposta di legge si compone di due articoli. L'articolo 1 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a stipulare con imprese, ovvero con consorzi di piccole e medie imprese, un « contratto di programma » e dispone un finanziamento nella misura di 500 milioni di euro. Al comma 3 dell'articolo 1 si esplicita che

all'onere derivante dal finanziamento del « contratto di programma » a carico dello Stato, si provvede mediante parziale utilizzazione dei proventi dei condoni fiscali, di cui al decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. L'articolo 2 estende le agevolazioni previste per le aree depresse ai territori colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finanziamento del contratto di programma per i territori colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con imprese, ovvero con consorzi di piccole e medie imprese, un apposito contratto di programma, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di sostenere lo sviluppo nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, e 8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002.

2. All'onere derivante dal contributo dello Stato al contratto di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro, si provvede ai sensi del comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come sostituito dal comma 3 del presente articolo.

3. Il comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è sostituito dal seguente:

« 3. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate in via prioritaria agli interventi per la ricostruzione e per i danni causati dalle calamità naturali verificatesi nel corso del 2002. Parte delle citate entrate, pari a 500 milioni di euro, sono destinate al finanziamento di un contratto di programma al fine di sostenere lo sviluppo nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, di cui ai decreti del Presidente del

Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, e 8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002 ».

ART. 2.

(Estensione temporanea ai territori colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 delle agevolazioni relative alle aree depresse).

1. I territori dei comuni colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, sono ammessi per tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regime di deroga per gli aiuti di Stato a finalità regionale rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0048440